

Publicato il 27/11/2019

N. 07718/2019 REG.PROV.CAU.
N. 10414/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10414 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 26 giugno 2019, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura «per

l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis , del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12» indetta con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019, recante le seguenti motivazioni «1) - OMISSIS- (-OMISSIS-) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A, del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015; 2) -OMISSIS- ai sensi dell'art 3, comma 2. riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198.»; - dei provvedimenti recanti la valutazione psico-fisica del ricorrente, nonché il giudizio di inidoneità finale espresso dalla Commissione medica del concorso, conosciuti in data 4 luglio u.s. in esito all'istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente; - dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 con il quale è stata bandita la procedura «per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis , del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nella parte in cui, al punto 7, prevede che «i giudizi della Commissione di cui al comma 1 sono definitivi e comportano, in caso di inidoneità dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia- direttore generale della Pubblica sicurezza»; -della direttiva tecnica per la regolamentazione degli accertamenti psico-fisici della procedura di assunzione, datata 7 maggio 2019, emanata dal dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale di sanità e resa nota mediante pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it nella pagina web riepilogativa del concorso de quo, nella parte in cui prevede che «Il giudizio della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dalla procedura di assunzione disposta con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza» (pag.10); -

del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019 con il quale è stata indetta la procedura «per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2- bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12»; - della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non ancora adottata né pubblicata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 30/9/2019:

-del decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti risultati idonei in esito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché l'elenco degli aspiranti da avviare al successivo corso di formazione, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

- dell'allegato n. 1 al decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it in data 13 agosto 2019, contenente l'elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;

- dell'allegato n. 2 al decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it in data 13 agosto 2019, contenente l'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

**NONCHÉ DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI
E PRECISAMENTE**

- del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 26 giugno 2019, con

il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura «per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis , del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12» indetta con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019, recante le seguenti motivazioni «1) - OMISSIS- (-OMISSIS-) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A, del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015; 2) -OMISSIS- ai sensi dell'art 3, comma 2. riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198.»;

- dei provvedimenti recanti la valutazione psico-fisica del ricorrente, nonché il giudizio di inidoneità finale espresso dalla Commissione medica del concorso, conosciuti in data 4 luglio u.s. in esito all'istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente;

- dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 con il quale è stata bandita la procedura «per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis , del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nella parte in cui, al punto 7, prevede che «i giudizi della Commissione di cui al comma 1 sono definitivi e comportano, in caso di inidoneità dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza»;

- della direttiva tecnica per la regolamentazione degli accertamenti psico-fisici della procedura di assunzione, datata 7 maggio 2019, emanata dal dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale di sanità e resa nota mediante pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it nella pagina web riepilogativa del concorso de quo, nella parte in cui prevede che «Il giudizio della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è

definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dalla procedura di assunzione disposta con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza» (pag.10);

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019 con il quale è stata indetta la procedura «per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, in considerazione dell'esito positivo della verifica disposta con ordinanza cautelare n. 10938/2019, nelle more della decisione nel merito l'istanza cautelare può essere accolta al fine di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

RILEVATO, altresì, che l'atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

CONSIDERATO che le spese di verifica, liquidate sulla base della nota della Commissione Sanitaria d'Appello dell'A.M. di Roma, versata in atti di causa unitamente al verbale di verifica, nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva parte ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

COMPENSA le spese della presente fase.

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verifica, liquidate come da motivazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.